

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 5-A/R

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari
a seguito del rinvio del documento IV, n. 5, deliberato dal Senato
nella seduta del 21 aprile 2010

(RELATORE SARRO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SIGNOR

PIETRO FUDA

senatore all'epoca dei fatti

nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi
(n. 1130/06 RGNR/DDA - n. 612/07 RG GIP/DDA)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Reggio Calabria
il 2 marzo 2009

Comunicata alla Presidenza il 28 febbraio 2011

ONOREVOLI SENATORI. – Il 2 marzo 2009, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento n. 1130/06 RGNR/DDA – n. 612/07 RG GIP/DDA.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta l'11 marzo 2009 e l'ha annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 22 e del 29 settembre 2009 (nel corso della quale è stato ascoltato l'ex senatore Pietro Fuda, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato) e nella seduta del 7 ottobre 2009. In data 29 settembre 2009 l'ex senatore Pietro Fuda ha depositato memoria presso gli Uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Nella seduta del 7 ottobre 2009 la Giunta ha approvato una proposta per l'Assemblea contenuta nella relazione di cui al Doc. IV, n. 5-A.

In data 21 aprile 2010 l'Assemblea ha deciso di restituire all'esame della Giunta la questione al fine di valutare le conseguenze eventualmente prodotte dalle sentenze nn. 113 e 114 della Corte Costituzionale concernenti la materia delle intercettazioni telefoniche di parlamentari.

La Giunta ha nuovamente esaminato la domanda nella seduta del 21 dicembre 2010, valutando che l'esame delle suddette sentenze conferma l'orientamento già assunto dalla Giunta e riproponendo la proposta di cui al Doc. IV, n. 5-A.

* * *

Si ricorda quanto già illustrato nella relazione approvata dalla Giunta in data 7 ottobre 2009.

La domanda di autorizzazione illustra le seguenti circostanze.

Nell'ambito del procedimento penale sopra indicato – nel quale è contestato il reato di cui agli articoli 81, secondo comma, 110, 117 e 317 del codice penale – il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su istanza del pubblico ministero del 14 gennaio 2009, è stato chiamato a valutare la necessità di utilizzare il materiale relativo ad alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali prese parte il senatore Pietro Fuda e a richiedere, ove tale necessità fosse stata ritenuta sussistente, la relativa autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140.

Secondo gli inquirenti il Fuda – quale senatore della Repubblica, oltre che membro della Commissione lavori pubblici ed infrastrutture del Senato, ponendo in essere una serie di condotte antidoverose caratterizzate dalla violazione delle regole di legalità ed imparzialità tipiche del pubblico ufficio ricoperto, e quindi abusando delle predette qualità – ed il signor Pezzimenti – quale soggetto legato al Fuda da rapporto di fiducia ed incaricato di veicolarne i *desiderata* e di curarne e verificarne l'esecuzione – nella piena consapevolezza dello stato di soggezione psicologica dei responsabili del cantiere allestito dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A., aggiudicataria dell'appalto pubblico relativo alla strada statale n. 106, variante all'abitato di Palizzi, avrebbero costretto i menzionati responsabili del cantiere, dopo aver rivolto agli stessi locuzioni idonee ad incutere timore ed a coartarne la

volontà, ad assumere indebitamente alle dipendenze della società alcuni soggetti i cui nominativi il senatore Fuda avrebbe comunicato mediante l'invio di specifici *fax* dagli uffici del Senato della Repubblica.

I fatti prendono avvio da alcune indagini che, consolidate da intercettazioni telefoniche ed ambientali, avrebbero contribuito a delineare – secondo la ricostruzione dell'autorità giudiziaria richiedente – gli assetti instauratisi tra le varie consorterie criminali operanti nella fascia jonica della provincia reggina, rivelando la forza invasiva delle consorterie mafiose nella realizzazione delle grandi opere pubbliche, tra le quali in particolare l'appalto per la costruzione della variante all'abitato di Palizzi della S.S. 106. Il sistema si sarebbe avvalso della presenza in ruoli chiave di persone fidate o comunque collegate alle cosche ed avrebbe consentito ai sodalizi di gestire anche le assunzioni di manodopera e quindi, l'accesso al lavoro di persone fidate e comunque collegate alla 'ndrangheta, con l'effetto di agire come «ufficio di collocamento», con i correlati risvolti clientelari connessi ad un tale ruolo.

L'attività di indagine tecnica avrebbe consentito, in particolare, di acclarare che la società aggiudicataria dell'appalto in esame (Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.) – che ha impiegato per la realizzazione dell'opera in questione oltre duecento dipendenti – sarebbe stata più volte condizionata in importanti scelte operative, quali quelle legate all'assunzione delle maestranze di cantiere.

In tale quadro la domanda di autorizzazione inserisce le pressioni esercitate dal senatore Pietro Fuda, che si sarebbe relazionato anche mediante rapporti telefonici tanto con i responsabili a livello apicale della società predetta, che con gli impiegati all'interno del cantiere di Palizzi.

Gli interventi del senatore Fuda sarebbero stati riscontrati a partire dal 7 marzo 2007 allorquando, controllando l'utenza fissa situata presso il campo base della Società Condotte,

veniva intercettata una telefonata – effettuata da un'utenza della Camera dei deputati – con la quale quest'ultimo contattava l'ingegner Claudio Cosimo Giuffrida, uno dei responsabili della società; dopo avergli rammentato i suoi incarichi istituzionali, il senatore Fuda faceva esplicita richiesta di assunzione di alcune persone; a tale conversazione faceva seguito l'invio di un *fax* con il quale il senatore «segnalava» i nominativi di tre operai da assumere.

A partire da tale data e fino al 19 marzo 2008 il giudice per le indagini preliminari evidenzia che diverse furono le conversazioni intercettate che ebbero come interlocutore il senatore Pietro Fuda. Dette conversazioni sono tutte accomunate dall'aver ad oggetto l'interessamento del senatore alla vicenda riguardante i lavori relativi alla costruzione della variante di Palizzi, per l'assunzione del personale da lui segnalato.

In particolare, il 12 aprile 2007, sempre sulla medesima utenza, il senatore Fuda inviava un secondo *fax* «ad integrazione del precedente» con il quale trasmetteva i nominativi di ulteriori quattro persone; a tale invio facevano seguito contatti telefonici con il ragioniere della società, Rinaldo Strati, tesi a precisare, tra l'altro, alcuni aspetti e preferenze riguardanti i nominativi segnalati.

L'autorità giudiziaria richiedente prosegue rilevando che le pressioni, peraltro, sarebbero state esercitate da parte del Fuda non solo direttamente, ma anche attraverso un suo uomo di fiducia, Giuseppe Pezzimenti, il cui nominativo veniva indicato già nel primo *fax* inviato ed il cui arrivo *in loco*, anticipato al ragioniere Strati dal senatore Fuda in data 17 giugno 2007, sarebbe stato finalizzato alla segnalazione delle persone da assumere per conto del senatore nella Società Condotte.

Lo Strati fu poi contattato dal senatore Fuda il 30 giugno 2007, per manifestare il proprio disappunto in merito alla mancata soddisfazione delle segnalazioni in precedenza inviate.

Ulteriori conversazioni intrattenute tra lo Strati ed il signor Pasquale Carrozza – capo cantiere – e tra lo Strati ed il Pezzimenti, confermerebbero – sempre ad avviso dell'autorità giudiziaria inquirente – sia la forte volontà impositiva del senatore Fuda in merito alle proprie richieste, sia il ruolo di primo piano svolto dal Pezzimenti nel confermarne le pretese.

La domanda di autorizzazione evidenzia, altresì, che dall'esame del libro matricola della Società Condotte sarebbe emerso che effettivamente l'opera del senatore Fuda sortì l'effetto sperato, tanto che quattro persone da lui indicate sono state regolarmente assunte.

Il forte interessamento del senatore Fuda per l'appalto in questione sarebbe peraltro confermato da un colloquio telefonico intercorso il 17 marzo 2008 tra questi ed il sottosegretario alle infrastrutture *pro tempore* Luigi Meduri – intercettato su un'utenza intestata a quest'ultimo che all'epoca non ricopriva la carica di parlamentare – nonché dalle conversazioni del 23 febbraio, 14 marzo e 19 marzo 2008 con il Pezzimenti.

Il pubblico ministero procedente riferisce che ulteriore conferma di quanto esposto sarebbe emersa anche dagli esiti della successiva escussione dei responsabili del cantiere, ed in particolare dell'ingegner Cosimo Claudio Giuffrida, il quale, pur nel tentativo di minimizzare la portata condizionante delle richieste del senatore, avrebbe confermato i contatti telefonici e le richieste di assunzione.

In merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle succitate intercettazioni avanzata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari – anche a fronte dell'eccezione presentata dalla difesa del senatore Fuda inerente al fatto che le intercettazioni medesime, oltre che di contenuto irrilevante rispetto all'ipotesi accusatoria, avrebbero dovuto essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Camera di appartenenza – ha ritenuto opportuno precisare preliminarmente l'ambito di operati-

vità della differente disciplina prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, così come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 390 del 2007.

Ciò premesso, il giudice per le indagini preliminari osserva che le conversazioni di cui si è reso protagonista il senatore Pietro Fuda sono state intercettate del tutto casualmente, mentre era in corso il monitoraggio dell'utenza fissa installata nel campo base di Palizzi, e che nulla avrebbe lasciato presagire che su tale utenza sarebbe pervenuta una telefonata proveniente dal senatore Fuda.

Allo stesso modo le successive conversazioni sarebbero state tutte registrate intercettando le utenze in uso all'ingegner Giuffrida, al ragioniere Strati, al signor Carrozza, tutti dipendenti e/o dirigenti della Società Condotte d'Acqua S.p.A., e sottoposti a monitoraggio nell'ambito di un procedimento avviato fin dal 2006 per i fatti indicati dal pubblico ministero, fatti che nessuna connessione poteva immaginarsi avrebbero potuto avere con l'attività di un parlamentare della Repubblica. Viene sottolineato, al riguardo, che Claudio Cosimo Giuffrida, Rinaldo Strati e Pasquale Carrozza non sono collaboratori di Pietro Fuda, né hanno mai avuto con lui alcun contatto fino al momento della registrazione delle intercettazioni in esame, e che lo stesso Giuseppe Pezzimenti, fino al 23 febbraio 2008 non è stato direttamente sottoposto ad intercettazione telefonica; le conversazioni precedenti in cui interviene quest'ultimo sono state registrate intercettando utenze in uso a Rinaldo Strati, sicché nemmeno potrebbe ipotizzarsi che si sarebbe surrettiziamente elusa la necessità della richiesta di autorizzazione preventiva per Pietro Fuda intercettando le utenze in uso a una persona da lui stesso indicata come referente.

Per ciò che concerne le conversazioni del 23 febbraio, 14 marzo e 19 marzo 2008, nelle quali il senatore Fuda interloquisce con il signor Giuseppe Pezzimenti, viene rilevato che esse si collocano ad una notevole distanza temporale dall'avvio della vicenda e

che dall'estate 2007 non si registrava alcun contatto tra il Pezzimenti – peraltro autonomamente coinvolto nella vicenda – ed il Fuda; non si potrebbe quindi affermare che al momento della registrazione il primo fosse un attuale ed abituale interlocutore del senatore interessato e quest'ultimo il reale destinatario dell'atto di indagine.

Né particolare rilievo assumerebbe la data di iscrizione del senatore Fuda nel registro degli indagati, avvenuta il 10 dicembre 2007, successivamente alla registrazione di buona parte delle conversazioni in esame.

Osserva il giudice per le indagini preliminari che le intercettazioni *de quibus* – fosse o meno intervenuto il senatore Fuda – avrebbero comunque avuto corso in quanto la società era già al centro di una peculiare attività investigativa, dal momento che l'intera esecuzione dell'opera pubblica era ritenuta essere oggetto di illecite ingerenze mafiose.

Allo stesso modo, anche le successive intercettazioni effettuate sulle utenze in uso a Pezzimenti a partire dal febbraio 2008 sarebbero state motivate dal fatto che egli si sarebbe reso autonomo portatore di pressioni sui dirigenti della Società Italiana per Condotte d'Acqua, interesse per una parte condiviso con il senatore Fuda (le assunzioni della primavera 2007), per una parte direttamente riconducibile al Pezzimenti medesimo (le assunzioni della primavera 2008).

Carattere certamente casuale avrebbero altresì le conversazioni intercorse tra il Fuda ed il sottosegretario Meduri.

Il giudice per le indagini preliminari ritiene quindi che per tutte le conversazioni richiamate si versi nell'ipotesi di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Per ciò che concerne poi il requisito della rilevanza delle conversazioni in esame rispetto all'ipotesi accusatoria delineata dal pubblico ministero, l'autorità giudiziaria osserva che si ipotizza a carico del senatore Fuda, e a titolo di concorso a carico del Pezzimenti, il reato di concussione per avere – facendo leva sul ruolo istituzionale connesso

non solo con la carica di senatore, ma anche di membro della Commissione lavori pubblici ed infrastrutture del Senato – costretto i responsabili del cantiere in questione ad assumere quattro persone da lui segnalate. La conferenza rispetto al reato ipotizzato emerge, secondo il giudice per le indagini preliminari, dal tenore delle conversazioni, le quali afferiscono tutte – ad eccezione della seconda conversazione tra il senatore Fuda e Luigi Meduri, nonché della conversazione del 14 marzo 2008 con il Pezzimenti, le quali contengono solo considerazioni di carattere generale di tipo politico e delle quali è stato disposto lo stralcio – alla vicenda oggetto del capo di imputazione.

L'autorità giudiziaria richiedente sottolinea conclusivamente la necessità di utilizzo delle predette conversazioni, al fine di approfondire le vicende oggetto di analisi ed il ruolo effettivamente ricoperto dal parlamentare.

* * *

Nella seduta del 29 settembre 2009 la Giunta ha ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor Fuda, il quale ha ritenuto opportuno soffermarsi innanzitutto sul contenuto della prima conversazione telefonica intercettata di cui l'autorità giudiziaria richiede l'autorizzazione all'utilizzazione. Il signor Fuda ha fatto presente che tale telefonata interveniva con una persona di sua conoscenza, l'ingegner Giuffrida, al quale – in considerazione del ruolo dallo stesso rivestito relativamente allo svolgimento dei lavori per la realizzazione della variante all'abitato di Palizzi della strada statale n. 106 – egli chiedeva se vi era la possibilità di assumere alcuni operai. In risposta, l'ingegner Giuffrida rilevava che, nella fase dei lavori in quel momento in corso, aveva piuttosto bisogno di minatori per la realizzazione di una galleria e chiedeva, quindi, allo stesso *ex* senatore Fuda se era in grado di segnalargli alcuni nominativi al riguardo. La richiesta dell'inge-

gnor Giuffrida muoveva dalla conoscenza dell'esperienza acquisita dallo stesso signor Fuda nel settore dei lavori pubblici. A tale proposito, il signor Fuda ha ricordato di aver svolto in questo ambito la maggior parte della propria attività professionale in qualità di ingegnere civile, rammentando poi, più in particolare, l'impegno da lui profuso come presidente di provincia proprio in questo settore. In un simile contesto, il riferimento, contenuto nella telefonata, alla carica di senatore da lui ricoperta in quel momento e alla circostanza che egli faceva parte della Commissione lavori pubblici del Senato era volto a sottolineare all'interlocutore che, in quel momento, il signor Fuda non svolgeva più un ruolo operativo nel settore dei lavori pubblici, diversamente dal periodo in cui aveva ricoperto la carica di presidente di un'amministrazione provinciale. La telefonata in questione è palesemente priva di contenuto intimidatorio e, in proposito, il signor Fuda ha espresso il proprio rammarico per il fatto che l'autorità giudiziaria non ha trasmesso il verbale delle dichiarazioni rese dall'ingegner Giuffrida, dichiarazioni che confermano tale conclusione.

Per quanto riguarda la figura del signor Giuseppe Pezzimenti, il signor Fuda ha evidenziato come si tratti del rappresentante di una comunità evangelica e che costui, in tale veste, aveva rappresentato all'allora senatore l'esigenza di adoperarsi al fine di trovare, ove possibile, una collocazione lavorativa per alcune persone. Era questa - e questa soltanto - l'esigenza alla quale egli cercava di dare seguito.

Per quel che concerne la telefonata che, nella ricostruzione fatta propria dall'autorità giudiziaria, avrebbe con maggior evidenza un carattere intimidatorio, il signor Fuda ha rilevato che si tratta di una conversazione intercorsa fra lui e il ragioniere Strati. Il signor Fuda ha fatto presente di conoscere il ragioniere Strati da quarant'anni e ha sottolineato che la telefonata ha il contenuto di un vero e proprio sfogo. La stessa era sostanzial-

mente volta a chiarire ai rappresentanti della Società Condotte d'Acqua S.p.A. che, se non potevano assumere personale, sarebbe stato doveroso farlo presente chiaramente, in modo tale da evitare che gli interessati coltivassero una simile aspettativa recandosi di continuo nel cantiere della predetta società.

Da ultimo, il signor Fuda ha rilevato che le assunzioni che vengono in concreto a lui contestate riguardano i nominativi indicati nel secondo fax da lui inviato alla Società Condotte d'Acqua S.p.A., e cioè quei nominativi - riguardanti personale che aveva già acquisito esperienza di lavoro in galleria - che egli ha segnalato alla società in risposta ad una specifica richiesta dell'ingegner Giuffrida.

Nella memoria presentata, sempre in data 29 settembre 2009, il signor Fuda, oltre a ribadire quanto da lui fatto presente in sede di audizione, ha altresì richiamato l'attenzione sul fatto che le richieste di lavoro da lui rivolte alla Società Condotte provenivano esclusivamente dalla comunità evangelica, che fa capo al pastore Pezzimenti, e certamente non da ambienti legati alla criminalità organizzata, del cui ruolo condizionante anzi egli chiaramente si lamenta in una delle telefonate in questione. Più in generale la memoria, oltre ad evidenziare la drammaticità della situazione occupazionale in Calabria, ricorda, altresì, la storia personale del signor Fuda a dimostrazione del suo impegno teso a contrastare l'influenza della criminalità di stampo mafioso nella sua regione e, in particolare, nel settore dei lavori pubblici.

* * *

In via preliminare la Giunta ha ritenuto opportuno richiamare, in merito alla portata dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, le conclusioni formulate dalla medesima Giunta nel Doc. IV, n. 4-A della presente legislatura ed approvate dall'Assemblea del Senato nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2009.

Nel documento citato la Giunta, facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, ha rilevato «che i casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione, mentre l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 deve considerarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè - per usare le parole della Corte - a quelle intercettazioni in cui "per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare ... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza". Pertanto, se l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, la conseguente diretta applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione implica che, qualora l'intercettazione sia stata eseguita senza il preventivo assenso della Camera competente, la stessa dovrebbe ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge) e tale inutilizzabilità - come la Corte costituzionale si premura di evidenziare - non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva».

La Giunta ha altresì ritenuto «che, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la previsione del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 - secondo la quale l'autorità giudiziaria deve fornire gli elementi su cui si fonda la richiesta di autorizzazione - è da intendersi nel senso che dagli atti trasmessi deve emergere il "carattere casuale o fortuito" delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, in quanto tale requisito, da un lato, rappresenta uno dei presupposti del-

l'applicabilità della complessiva procedura prevista dall'articolo 6 della medesima legge n. 140 e, dall'altro, costituisce il presupposto imprescindibile sulla base del quale valutare l'effettivo rispetto della prerogativa riconosciuta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

Nel caso in esame va evidenziato come l'autorità giudiziaria richiedente condivida senz'altro la ricostruzione del quadro normativo di riferimento sopra delineato e come, in coerenza con tale impostazione, la domanda di autorizzazione argomenti diffusamente sul modo in cui dagli elementi risultanti dagli atti a disposizione emerge appunto il carattere casuale delle intercettazioni, soffermandosi, poi, sull'ulteriore requisito della rilevanza delle intercettazioni rispetto all'ipotesi accusatoria contestata al Fuda.

L'esame degli atti da parte della Giunta ha, peraltro, fatto emergere elementi che hanno indotto la Giunta medesima a pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dall'autorità giudiziaria richiedente.

In particolare, con riferimento alle telefonate effettuate sulle utenze intestate a Pezzimenti Giuseppe, va evidenziato che nella nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria del 13 novembre 2007 (prot. n. 307/17 - 169 - 27-2005) si fa riferimento al senatore Fuda e alle sue iniziative per l'assunzione di alcune persone da parte della Società Condotte e si fa, inoltre, riferimento alla figura del Pezzimenti quale «referente sul territorio del politico in questione». La nota richiede lo svolgimento delle attività di intercettazioni «al fine di captare eventuali ulteriori pressioni che possano essere esercitate nei confronti dei responsabili della Società italiana per condotte d'acqua S.p.A....». Tale nota del Comando provinciale dei Carabinieri è, a sua volta, richiamata dall'ufficio del pubblico ministero nella richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni. Infine, nel provvedimento di autorizzazione (peraltro non ben leggibile), rilasciato in calce alla richiesta di auto-

rizzazione, emerge un espresso riferimento al senatore Fuda.

Per quanto riguarda poi le intercettazioni – nelle quali interloquisce il senatore Fuda – effettuate monitorando le utenze intestate al ragioniere Strati, va evidenziato, in via preliminare, che nella documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria mancano tutti gli atti relativi al procedimento autorizzatorio avente ad oggetto queste operazioni di intercettazione. Decisivi – al fine di valutare la casualità delle stesse – appaiono però, da un lato, il fatto che il nome dello Strati – quale persona in possesso dei recapiti telefonici del Fuda e a cui il Fuda si sarebbe rivolto per le questioni concernenti il personale da lui segnalato – emerge già nella conversazione telefonica intercettata fra il Fuda e l'ingegner Giuffrida in data 7 marzo 2007 (e quindi circa un mese e mezzo prima dell'inizio delle intercettazioni concernenti le conversazioni fra il Fuda e lo Strati) e, dall'altro, la circostanza della pluridecennale conoscenza dello Strati da parte del Fuda.

Infine, in merito alla conversazione telefonica intercorsa fra l'allora senatore Fuda e il sottosegretario di Stato al Ministero per le infrastrutture Luigi Meduri, la Giunta è dell'opinione – stante il contenuto della conversazione e considerato che il Fuda faceva parte della Commissione lavori pubblici ed infrastrutture del Senato, della quale i rappresentanti del Governo per il Ministero delle infrastrutture costituivano gli interlocutori naturali – che in nessun caso l'intercettazione di questa telefonata può ritenersi di carattere casuale.

In conclusione, la Giunta ha ritenuto che gli elementi sopra indicati, emersi dall'esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, non consentono di ritenere che la maggior parte delle intercettazioni oggetto del documento in titolo – valutata alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 390 del 2007 – abbia avuto carattere casuale, riguardando piuttosto conversazioni nelle quali l'interlocazione dell'allora

senatore Fuda, non poteva considerarsi un evento imprevisto. Rispetto a tali intercettazioni – rifacendosi alla prospettiva fatta propria dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 390 – il parlamentare risultava individuabile in anticipo «*quale destinatario* (sebbene non in via esclusiva) *dell'attività di captazione*», ancorché questa avesse luogo monitorando le utenze di soggetti diversi. Conseguentemente tali intercettazioni non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – che ha appunto ad oggetto le intercettazioni casuali – ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in quanto le stesse – dovendosi ritenere, per le sopra esposte ragioni, eseguite nei confronti anche di un membro del Parlamento – avrebbero potuto essere effettuate solo previa autorizzazione della Camera competente. La mancanza di tale autorizzazione determina l'inutilizzabilità delle predette intercettazioni, in quanto acquisite in violazione di un divieto stabilito dalla legge. Trattandosi di un'inutilizzabilità assoluta (nel senso che essa non potrebbe venire meno neppure se la Camera competente decidesse di concedere l'autorizzazione), ciò preclude la possibilità di una pronuncia nel merito, per cui la Giunta – per tali intercettazioni – ha proposto all'Assemblea di restituire gli atti all'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne invece la telefonata di cui all'allegato n. 2 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007 – intercettata in data 7 marzo 2007, monitorando una delle utenze intestate alla Società Condotte d'Acqua S.p.A., deve rilevarsi, in questo caso, il carattere casuale dell'intercettazione in questione, sia in considerazione del contenuto della nota dei Carabinieri della stazione di Bova Marina del 28 novembre 2006 (prot. n. 264/42 – 4 – 2005) – sulla base della quale vennero inizialmente disposte le operazioni di intercettazione e dove non si fa riferimento in alcun modo, neppure indirettamente, al senatore Fuda – sia in considera-

zione del fatto che si tratta, in ordine cronologico, della prima telefonata intercettata, nella quale interloquisce il senatore Fuda. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda i due *fax* inviati dal senatore Fuda alla medesima utenza, in data 7 marzo 2007 e 12 aprile 2007, di cui agli allegati nn. 3 e 4 della medesima informativa CC-RONO-RC.

La casualità di tali intercettazioni ha consentito quindi alla Giunta di valutare nel merito se concedere o negare l'autorizzazione. Al riguardo deve, peraltro, rilevarsi come tali intercettazioni appaiano nel loro contenuto palesemente inconferenti rispetto all'ipotesi accusatoria contestata al Fuda, risultandone del tutto impraticabile una lettura suscettibile di integrare gli estremi di un'ipotesi di concussione. Emerge, infatti, dal tenore delle conversazioni intercettate, la non configurabilità di qualsiasi ipotesi di abuso della potestà funzionale, indispensabile per affermare la ricorrenza del *metus publicae potestatis*, non sussistendo alcun collegamento tra la carica rivestita dal signor Fuda, ed i poteri a questa connessi, e l'ambito di operatività dell'attività disimpegnata *in loco* dalla Società Condotte d'Acqua S.p.A., titolare di un rapporto contrattuale sorto - a seguito di apposito procedimento - con altra amministrazione, rispetto alla quale il Fuda, proprio in ragione della carica rivestita, non aveva alcun potere di orientarne, né direttamente né indirettamente, l'azione. Per queste intercettazioni, la Giunta ha ritenuto, pertanto, di dover proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione alla loro utilizzazione.

* * *

Nella seduta del 21 dicembre 2010, la Giunta, riesaminando la questione in seguito al rinvio alla Giunta stessa deliberato dal-

l'Assemblea, ha stabilito di confermare la proposta già formulata nella seduta del 7 ottobre 2009. Ciò in quanto l'esame delle sentenze della Corte costituzionale nn. 113 e 114 del 2010 ha confermato l'orientamento già assunto dalla Giunta con riferimento alle intercettazioni delle comunicazioni dell'ex senatore Fuda.

In effetti, le sentenze nn. 113 e 114 ribadiscono la definizione di casualità già fissata dalla sentenza n. 390: l'intercettazione del parlamentare per essere casuale deve essere imprevista e solo in questo caso si può sanare attraverso l'autorizzazione del Parlamento fornita *ex post*. La Corte non ha ritenuto che si debba sempre negare la casualità quando il parlamentare è tra gli imputati, ma ha ribadito la inammissibilità della questione di costituzionalità della norma che prevede la richiesta di autorizzazione per la utilizzazione delle intercettazioni con riferimento alla sua applicazione nei confronti del parlamentare (diversamente da questo aveva stabilito per la fattispecie in cui le intercettazioni contengano elementi di prova contro terzi).

Sulla base di tali valutazioni la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre nuovamente al Senato di:

a) negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria con il documento in titolo in ordine alle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007;

b) restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

SARRO, *relatore*

